



Il Presidente

Omissis

Fascicolo ANAC n. 1962/2025

Oggetto: Comune di *omissis* - Richiesta di parere in merito alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità per rapporto di parentela tra titolare di incarico politico e dipendente dell'ente locale (prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) - *Riscontro*.

Con riferimento alla richiesta in oggetto – con la quale è stato chiesto un parere in merito alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità per rapporto di parentela tra un titolare di incarico politico (Consigliere comunale) e un dipendente dell'ente locale (assegnato all'ufficio Staff del Sindaco) - si rappresenta quanto segue.

In riscontro al quesito posto, occorre preliminarmente precisare che la presenza di un legame parentale tra gli interessati non comporta una causa di incompatibilità assoluta, dovendo valutarsi, sulla base della fattispecie concreta, la sussistenza di eventuali ipotesi di conflitto di interessi, in quanto la presenza di "relazioni familiari" di fatto potrebbe influire sullo svolgimento imparziale dell'attività lavorativa degli stessi.

Come precisato dal PNA 2019, il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale

Nel caso di specie viene astrattamente in rilievo l'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) ai sensi del quale "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Questa norma non definisce puntualmente la situazione di conflitto di interessi, ma stabilisce che esso impone la segnalazione e l'astensione anche quando sia meramente "potenziale".

Ad una più puntuale definizione provvede, poi, il Dpr n. 62 del 2013, che contiene il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, agli articoli 6, comma 2 e 7. La seconda norma è più dettagliata e prevede che: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,



comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Detta disposizione contiene dunque una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse e contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza.

Si tratta in sostanza di situazioni che si verificano quando il dipendente pubblico è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali, cioè situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. La *ratio* dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale.

Peraltro, il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire *ab origine* il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.

Situazioni di conflitto di interessi si possono presentare quindi in tutti i casi in cui può essere messa in dubbio l'imparzialità del soggetto nell'assumere decisioni o nell'esprimere voti.

Pertanto, il Codice nazionale impone ai dipendenti un obbligo dichiarativo di situazioni di conflitto di interessi anche in ordine alla presenza di un parente che all'interno del medesimo ente ricopra un determinato incarico e l'amministrazione poi sarà tenuta a valutare in concreto, caso per caso, le dichiarazioni rese.

L'applicazione delle disposizioni richiamate, tuttavia, è destinata esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché a consulenti, collaboratori e dipendenti di imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'ente pubblico. Sono, pertanto, esclusi i componenti degli organi d'indirizzo politico (come nel caso di specie, il subentrante Consigliere comunale), per i quali il conflitto d'interesse è specificamente disciplinato dall'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.

La norma dispone che *"Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*.

Il legislatore, dunque, anche in questo caso ha indicato quale misura obbligatoria con funzione preventiva l'astensione dalla partecipazione alla decisione del soggetto interessato (si veda anche sentenza n. 652/2024 del Consiglio di Stato), salvo il caso in cui l'atto da adottare abbia carattere normativo o amministrativo generale tale da non consentire un riconoscimento immediato dell'interesse privato di cui l'amministratore pubblico sia eventualmente titolare.

Ciò posto, il Consigliere comunale e il dipendente inquadrato con qualifica di istruttore part-time (figlio di quest'ultimo), attualmente in staff del Sindaco, saranno pertanto tenuti/obbligati ad astenersi da tutte quelle attività, decisioni, valutazioni e deliberazioni che coinvolgono il proprio



familiare e che possano produrre un beneficio/nocumento, diretto o indiretto in capo agli interessati.

Potrebbe sorgere infatti un conflitto di interessi o condizionamento laddove, ad esempio, il consigliere comunale interessato partecipi a decisioni che riguardino l'ufficio staff del Sindaco o all'interno di detto ufficio vengano trattate questioni concernenti deleghe e funzioni amministrative che possono essere assegnate al consigliere.

In conclusione, si ritiene che non sussista un regime che preveda incompatibilità nelle relazioni familiari tra un titolare di incarico politico e un dipendente del medesimo ente locale, ma l'ente sarà tenuto a prevedere specifici meccanismi di gestione di possibili interferenze.

L'Autorità si è già espressa, confermando detto orientamento su ipotesi di conflitto di interessi in presenza di relazioni familiari, in diverse occasioni. Si richiamano sul punto, Atto del Presidente del 1.08.2023 relativo a ipotesi di conflitto tra coniugi che ricoprono all'interno l'ente comunale contemporaneamente e rispettivamente il ruolo di assessore/consigliere comunale e titolare di P.O.; Atto del Presidente del 30.07.2024 concernente ipotesi di conflitto di interessi tra coniugi che all'interno dell'amministrazione ricoprono la carica di dirigente di Dipartimento e dipendente, sottoposto e operante nel medesimo Dipartimento Tecnico quale responsabile di un servizio del citato Dipartimento).

Alla luce, quindi, della normativa di riferimento e delle indicazioni già fornite dall'Autorità, vige un obbligo di astensione in capo al Consigliere comunale e al dipendente del Comune di *omissis* per evitare ogni posizione di conflitto e condizionamento. La verifica, in concreto, della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi nel caso concreto è comunque demandata all'amministrazione locale, che sarà tenuta ad individuare nel PTPCT e nel Codice di comportamento specifiche misure per prevenirli quali ad esempio la sostituzione del dipendente (quale componente dell'ufficio staff del Sindaco) che dovrà trasferire ad un sostituto alcune delle proprie competenze per l'adozione di atti specifici che concernono il proprio familiare (Consigliere comunale). Anche per tale individuazione possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4).

Per quanto concerne invece gli amministratori locali e, quindi, il Consigliere comunale in questione, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione dei conflitti d'interesse. Come accennato in premessa quest'ultimi non sono vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al Dpr n. 62/2013 né a quello adottato dall'amministrazione e rivolto ai dipendenti. Ciò non esclude la possibilità che i componenti dell'organo politico si autovincolino al rispetto di tali disposizioni mediante una dichiarazione di impegno da rendere all'atto del conferimento dell'incarico, in cui, ad esempio, diano atto della presenza di parenti all'interno dell'amministrazione. Tali doveri di comunicazione potrebbero essere anche formalizzati nell'ambito di un codice di condotta ad hoc, indirizzato ai soli componenti dell'organo di indirizzo politico dell'ente.

L'efficacia preventiva di tali dichiarazioni potrebbe essere ulteriormente potenziata attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di favorire forme di controllo diffuso, e/o la costituzione di un organo di controllo terzo, legittimato ad esprimere pareri sulla configurabilità o meno di un conflitto d'interessi e sul conseguente obbligo di astensione.



Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 maggio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente